

Possidenti e “bracconieri”. Leggi e caccia di frodo in Italia fra '800 e primo '900

Giulio Taccetti*

Landowners and “poachers”. Laws and poaching in Italy between the 19th and early 20th century

The article reconstructs the regulatory framework on hunting from the pre-unification period to the decisive change made by the Mussolini's government. The analysis shows how hunting was an important element for communities, also highlighting the latent conflict inherent in the power relations between landowners and “poachers”, initially still regulated by pre-unification laws. In this sense, the investigation shows how in reality the single hunting law promulgated in 1923 was a refined instrument to allow the elites to maintain a firm control over society, particularly over rural populations.

Key words: Italy, liberal period, hunting, social conflict, environmental history
Parole chiave: Italia, età liberale, caccia, conflittualità sociale, storia ambientale

Introduzione

Riflettere sui rapporti fra possidenti e “bracconieri” – ossia, per quanto intendendo in questo contributo, quelle persone del popolo minuto che si introduce-

* Dipartimento di Studi storici, via S. Ottavio 20, 10124 Torino-Isig-FBK, via S. Croce 77, I-38122 Trento; giulio.taccetti@unito.it

Ricerca finanziata dal progetto *In Search of an Old Resource in the Industrial Era: Wood and the Historical Roots of the Italian Forests (1870s-1960s)* - codice P2022SWYTR, CUP D53D23021400001 - finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 Investimento 1.1, *Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea, che non possono essere ritenute responsabili.

Ringrazio Marco Fincardi per i consigli e i suggerimenti dati a una prima versione del testo.

Presentato il 13 marzo 2024, accettato per pubblicazione il 27 novembre 2024. Copyright © FrancoAngeli. This work, and each part thereof, is protected by copyright law and is published in this digital version under the license Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

«Passato e presente», XLIII (2025), 124, ISSN 1120-0650, ISSN e 1972-5493, DOI 10.3280/PASS2024-1240050a

vano in fondi altrui per cacciarvi – in un arco cronologico compreso fra l’Unità e l’avvento del fascismo apre a una complessa analisi dei rapporti di potere e di subordinazione fra classi che interessarono il Regno d’Italia fin dalla fondazione. Un campo di studi stimolante che negli ultimi anni ha goduto di una nuova attenzione grazie soprattutto agli studi di storia ambientale, che hanno riportato consapevolezza sull’importanza dei cosiddetti «beni comuni»¹.

In effetti, la legislazione del Regno d’Italia in tema di “beni comuni”, “usi civici” e usufrutto delle risorse naturali – intese nella loro accezione più ampia – era alquanto complessa, derivando in buona parte dall’assetto normativo ereditato dagli Stati preunitari². In questo quadro, se per determinati ambiti fu possibile iniziare un percorso legislativo in tempi tutto sommato rapidi, per la questione della caccia la discussione si arenò più e più volte nel corso dei sessant’anni che separarono l’Unità dall’avvento del fascismo.

Non si tratta di una mera questione in punta di diritto poiché, come ricorda Jan Lucassen, la caccia, oltre a essere considerata una delle prime attività dell’uomo, può essere interpretata come una delle prime attività lavorative svolte dalla civiltà umana, strettamente regimentata da regole e vincoli e facendo dunque risultare la preda come “frutto” del lavoro collettivo³. Dunque, in questa sede intendo considerare la caccia come un processo lavorativo volto a fornire un’integrazione al reddito di per sé estremamente basso della popolazione rurale d’Italia. In tal senso, le regole alle quali era sottoposto l’esercizio venatorio non erano unidirezionalmente imposte dall’alto, ma corrispondevano anche a una dialettica fra governanti e governati che trascendeva, spesso, le leggi e i regolamenti scritti. Così facendo possiamo considerare il processo venatorio non come fenomeno del “singolo”, ma piuttosto come momento collettivo che rivestiva nel suo stesso svolgimento un ruolo fondamentale per le comunità. Un vero e proprio rito, con i suoi tempi, i suoi momenti topici, i suoi metodi codificati da tempo. Di conseguenza, è necessario divi-

¹ Cfr. M. Armiero, *Le montagne della patria. Natura e nazione nella storia d’Italia. Secoli XIX e XX*, Einaudi, Torino 2013 (ed or. Cambridge 2011); G. Corona, *Breve storia dell’ambiente in Italia*, il Mulino, Bologna 2015; Ead., *Declino dei “commons” ed equilibri ambientali: il caso italiano tra Otto e Novecento*, «Società e storia», 26 (2004), n. 104, pp. 357-83; G. Bonan, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, «Passato e presente», 23 (2015), n. 96, pp. 97-115; Id., *The State in the Forest. Contested Commons in the Nineteenth Century Venetian Alps*, The White Horse Press, Winwick 2019. Cfr. anche il n.s. *Risorse collettive*, «Quaderni storici», 27 (1992), n. 81.

² Sul problema legislativo relativo agli usi civici cfr. ad es. U. Petronio, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in P. Grossi (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 491-542; A. Dani, *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, «Archivio storico italiano», 157 (1999), n. 2, pp. 285-326.

³ J. Lucassen, *The Story of Work. A New History of Humankind*, Yale UP, London 2021, pp. 79-122 (vers. epub). Cfr. anche P. Galloni, *Storia e cultura della caccia*, Laterza, Roma-Bari 2000.

dere la caccia in due diversi rami: la caccia “nobiliare”, ossia, com’era stato definito già durante il medioevo da Henri de Ferrières in *Le Roy Modus et la Royne Ratio*⁴, un mero passatempo per il diletto delle classi più abbienti; la caccia “popolare”, praticata principalmente dalle popolazioni rurali – ma non solo – per sopperire mediante la cattura della selvaggina, della sua vendita, del suo consumo o baratto, alle pochezze della vita rurale.

L’attenzione della storiografia anglosassone per il tema della caccia e del bracconaggio è nota. Dagli studi di Thompson dedicati al *Black Act* del 1723 si è inaugurato un prolifico filone di ricerca che ha interessato l’analisi sociale, culturale e ambientale di una pratica fondamentale dell’attività umana nel corso della storia⁵. Più di recente Tom Rose ha sottolineato che nel contesto inglese del ’600 nei «*hunting parties, boundaries existed between those of different social status, which most of the English population unable to hunt (or unable to do so as servants)*»⁶. Inoltre, tra fine ’700 e inizio ’800 l’esperienza della caccia alla volpe in Inghilterra divenne fra le élite un vero e proprio passatempo, con un’organizzazione e convenzioni proprie tali da mostrare alcune caratteristiche distintive del tipo di passatempi che oggi chiamiamo «sport»⁷.

A differenza di quanto avvenuto nel Regno Unito, in Italia permane una lacuna sul tema, fatta eccezione per qualche saggio inerente l’età medievale e moderna⁸. Maggior attenzione all’argomento è stata dedicata dall’antropolo-

⁴ I manoscritti sono conservati a Chantilly, Bibliothèque et Archives du Château, Manoscritti 365 e 366 (<https://urly.it/312xxc>; <https://urly.it/312xxf>). Tutti gli url sono stati verificati e se necessario abbreviati il 15 ottobre 2024.

⁵ E.P. Thompson, *Whigs e cacciatori. Potenti e ribelli nell’Inghilterra del XIX secolo*, Ponte alle Grazie, Firenze 1989 (ed. or. London 1975). Sul bracconaggio in Inghilterra cfr. R.B. Manning, *Hunters and Poachers: A Social and Cultural History of Unlawful Hunting in England, 1485-1640*, Clarendon Press, Oxford 1993; D.C. Beaver, *Hunting and the Politics of Violence before the English Civil War*, Cambridge UP, Cambridge 2008. Cfr. anche A.B. Bubenik, *Sport hunting in continental Europe*, in R.J. Hudson-K.R. Drew-L.M. Baskin (eds), *Wildlife production systems*, Cambridge UP, Cambridge 1989, pp. 115-31; K. Jacoby, *Crimes against nature. Squatters, Poachers, Thieves, and the Hidden History of American Conservation*, University of California Press, Berkeley-London 2001; C. Griffin-R. Jones-I. Robertson (eds), *Moral Ecologies. Histories of Conservation, Dispossession and Resistance*, Palgrave, London 2019.

⁶ T. Rose, *Hunting, Sociability, and the Politics of Inclusion and Exclusion in Early Seventeenth-Century England*, in N. Pullin-K. Woods (eds), *Negotiating Exclusion in Early Modern England, 1550-1800*, Routledge, New York 2021, p. 493 (vers. epub).

⁷ Cfr. N. Elias-E. Dunning, *Sport e aggressività*, il Mulino, Bologna 1989, pp. 203-20 (ed. or. London 1986); D.P. Blaine, *An Encyclopaedia of Rural Sports; or, a Complete account, historical, practical, and descriptive, of hunting, shooting, fishing, racing, and other field sports and athletic amusements of the present day*, Longman, London 1852.

⁸ H. Zug Tucci, *Pesca e caccia in laguna*, in *Storia di Venezia*, Treccani, Roma 1992 (<https://urly.it/312xxq>); Ead., *La caccia, da bene comune a privilegio*, in *Storia d’Italia, Annali*, 6, *Economia naturale, economia monetaria*, a cura di G. Micheli, Einaudi, Torino 1983, pp. 399-445. Cfr. anche B. Farinelli, *Hunting for Ambition. Princely hunts, Sovereignty and the House of Savoy*, PhD thesis, University of Antwerp 2023, pp. 174-91.

gia, o da parte di alcuni storici più sensibili a tale impostazione metodologica, grazie agli studi sul culto di Diana, della «schiera ferale», del sabba e delle tradizioni popolari⁹. Del resto, la maggior parte delle indagini si limitano essenzialmente a una ricostruzione del percorso seguito dalla classe dirigente per giungere a una legge valida per tutto il territorio nazionale¹⁰, eludendo in tal senso alcuni punti fondamentali della questione. Vale a dire: quale valenza aveva la caccia per la popolazione? Al modificarsi del contesto normativo sull'attività venatoria, quali furono le ripercussioni sulla società? Perché solo con l'ascesa del fascismo si riuscì ad approvare una legge valida per l'intero territorio nazionale? Possiamo interpretare la caccia di frodo come un tentativo di resistenza della popolazione a leggi che riteneva ingiuste?

L'analisi di questo tema, grazie all'utilizzo di fonti edite e inedite, ha permesso di ricostruire il quadro normativo esistente e la successiva modifica a opera del governo Mussolini, evidenziando come la caccia fosse un elemento importante per le comunità, sottolineando anche la conflittualità latente insita nei rapporti di forza tra possidenti e "bracconieri", regolati in un primo momento ancora dalle leggi preunitarie. In tal senso l'indagine ha messo in luce come in realtà proprio la legge unica sulla caccia del 1923 sia stata un raffinato strumento per permettere alle élite di mantenere un saldo governo sulla società, in particolare sulle popolazioni rurali.

Senza interruzione di continuità

Nella legislazione del Regno d'Italia, impostando il problema sulla caccia, prevalse il principio del diritto romano del *res nullius*; tecnicamente la selvaggina, un prodotto della terra, non apparteneva a nessuno e dunque nessuno poteva vantare diritto esclusivo su di essa. In questo senso, il Codice civile del 1865 sotto il termine «occupazione» (la presa di possesso di un bene) stabiliva che le «cose», pur non rientrando originariamente nelle disposizioni

⁹ E. Chiavarelli, *Diana, Arlecchino e gli spiriti volanti. Dallo sciamanismo alla "caccia selvaggia"*, Bulzoni, Roma 2007; G. Murru Corrigan, *Lavoro e tempo libero. Le attività venatorie nella Sardegna tradizionale*, «La Ricerca Folklorica», 5 (1984), n. 9, pp. 121-30; S. Dalla Bernardina, «Non legale ma quasi». *Sull'assenza di bracconaggio nel nord della Corsica*, ivi, 12 (1992), n. 25, pp. 111-24; L. Cimitan, *L'uccellazione ad Aiello del Friuli. Pratica e bagaglio di saperi*, ivi, 26 (2006), n. 54, pp. 123-38. Per quanto riguarda gli storici cfr. C. Ginzburg, *Charivari, associazioni giovanili, caccia selvaggia*, «Quaderni storici», 17 (1982), n. 49, pp. 164-77; G. Crainz, *Furti di legna, frutta, uccelli, pesci*, «Ombre rosse» 13 (1980), n. 32, pp. 95-105; P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e Friuli 1814-1866* (1981), Cierre, Verona 2011.

¹⁰ G. Mazzoni, *La caccia diffamata. Politica e legislazione venatoria*, Olimpia, Firenze 1978; Z. Ciuffoletti, *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia. Dalle origini alla Feder-caccia (1890-1992)*, Greentime, Bologna 1997; G.L. Corinto-R. Fratini, *Caccia e territorio. Evoluzione della disciplina normativa in Toscana*, FUP, Firenze 2017.

di una persona, potessero entrare nelle proprietà di qualcuno tramite appunto l'«occupazione», così come nel caso degli animali che formavano l'oggetto della caccia e della pesca¹¹. Tuttavia, rimaneva illecito introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del proprietario (*ius prohibendi*) e, soprattutto, restava estremamente diversificato il modo attraverso cui la caccia poteva essere “effettivamente” esercitata, rimandando a specifiche leggi particolari¹².

Infatti, se per la pesca si era posto rimedio alla parcellizzazione delle norme già nel 1877, promulgando la legge n. 3706 che stabiliva regolamenti per la pesca marittima, fluviale e lacustre¹³, per la caccia ciò non fu possibile fino alla metà del 1923, lasciando vigenti le normative degli Stati preunitari, che finirono per “armonizzarsi” al sistema legislativo italiano sotto forma di «leggi speciali» per la caccia. Quest'ultime erano dieci e lasciavano in vigore le norme degli ex territori del Piemonte, della Sardegna, della Lombardia, dei possedimenti di Venezia, della zona del Ducato di Parma e Piacenza, del Ducato di Modena e Reggio, del Granducato di Toscana, delle ex province Pontificie e dei territori di Napoli e di Sicilia¹⁴. Nonostante vi fosse una disparità fra le diverse zone del paese, le normative erano accomunate da tre tematiche principali: il tempo in cui era permesso cacciare (e quello in cui non lo era), lo *ius prohibendi* (la possibilità di un proprietario o conduttore di un fondo di vietare l'ingresso ad altre persone) e l'autorizzazione per poter cacciare.

In tale contesto, una delle leggi più antiche e complete che furono armonizzate all'interno del quadro normativo postunitario fu quella varata nel 1804 da Napoleone, vigente nel territorio lombardo. La *Legge fondamentale sulla caccia* del 13 febbraio 1804, infatti, prevedeva che la caccia fosse «libera» sui fondi propri, mentre necessitava di una licenza governativa quella effettuata tramite l'«archibugio». A ciò si aggiungeva «l'assenso del possessore [del fondo] ove siano seminati, ed ove siano frutti pendenti, o se il fondo sia munito di muro, siepe o di altro riparo»¹⁵, lasciando così ai proprietari la facoltà di vietare l'ingresso a qualsiasi persona. Questa normativa a tutti gli effetti considerava ancora la caccia come un attributo del diritto di proprietà, come in tal senso era interpretata ancora dalla normativa francese¹⁶.

Tuttavia, al mutare del contesto europeo derivato dalla sconfitta e dal successivo esilio di Napoleone, il riassetto delle province italiane produsse

¹¹ *Codice civile del Regno d'Italia*, Stamperia reale, Torino 1865, art. 711.

¹² *Ivi*, art. 712.

¹³ «Gazzetta ufficiale», 13 marzo 1877.

¹⁴ Atti Parlamentari, Senato del Regno, Legisl. XXVI, *Documenti*, n. 304; Ministero di agricoltura, industria e commercio, *La legislazione intorno alla caccia vigente nelle varie province del Regno*, «Annali di agraria», 1881, n. 33, p. 9.

¹⁵ *Legge fondamentale sulla caccia*, 13 febbraio 1804, anno III.

¹⁶ Cfr. J. Carret, *Le Droit de Chasse dans ses rapports avec la propriété foncière*, Librairie du Recueil Sirey, Paris 1911.

notevoli cambiamenti nella normativa sull'esercizio venatorio. Ad esempio, in seguito alla Restaurazione, e ai possibili pericoli che potevano derivare dalla diffusione di numerose armi da fuoco, il nuovo corso politico inaugurato da Franz Joseph Saurau, governatore del Lombardo-Veneto austriaco, prevede un restringimento delle maglie attraverso cui era possibile ottenere il porto d'armi. Così facendo il problema della caccia veniva esplicitamente a legarsi con quello dell'ordine pubblico. Nascondendosi dietro il pretesto dei «molti e gravi abusi e disordini che da alcuni anni si sono introdotti e si commettono nella caccia, con notevole pregiudizio di questo diritto regale ed in detrimento dell'agricoltura», si varava una stretta per gli «eminenti riguardi che esige la pubblica sicurezza, che può essere compromessa dalla facilità con cui si ottenne finora da chicchessia il permesso di portar armi da fuoco»¹⁷.

L'attenzione con cui i governi degli Stati preunitari guardavano alla questione delle armi da fuoco risentiva del particolare clima politico europeo di quegli anni. Le rivoluzioni e i moti risorgimentali portarono a un aumento del controllo delle cancellerie italiane sulla proliferazione delle armi e sul conseguente accesso al porto d'armi. La stretta coinvolse direttamente anche la caccia perché le nuove regole incisero pesantemente sulla restrizione di alcuni diritti consuetudinari legati all'esercizio venatorio. Per le popolazioni meno abbienti spesso i permessi di caccia e le autorizzazioni al rilascio del porto d'armi non potevano essere accolte dalle autorità, a meno che non fossero accompagnate dal permesso scritto del padrone. Anche nella Toscana granducale fu ordinato che per i mezzadri, i salariati fissi e i braccianti, la licenza per il porto d'armi potesse essere rilasciata solo con il consenso scritto del padrone, il quale manteneva comunque lo *ius prohibendi*¹⁸. Del resto, che l'accertamento rispondesse più a logiche di controllo che a buone pratiche di gestione della fauna selvatica sembra confermato anche da alcune denunce che taluni esponenti della classe dirigente asburgica presentarono alle Preture dell'Impero. Così avvenne a Locca, nella Val di Ledro (Trento), quando un consigliere comunale scrisse alla Pretura di Riva:

già molti anni fa il Comune di Concei appaltava il diritto di caccia ed acquistava annualmente 20 e più fiorini ed ora non acquista che soli 5 fiorini annui [...]. Un mangiamento tale da pochi anni in qua proviene dalla massima parte pel grande abuso introdottosi, che moltissimi si van divertendo nella caccia di soppiatto senza permesso alcuno e senza licenza di porto d'armi.

¹⁷ *Notificazione dell'Imperiale Regio Governo di Milano*, 5 luglio 1816. Cfr. N. Schindler, *Wilderer im Zeitalter der französischen Revolution. Ein Kapitel alpiner Sozialgeschichte*, Beck, München 2001.

¹⁸ D. Barsanti, *Le leggi preunitarie sulla caccia e la loro sopravvivenza sino al fascismo*, in G.L. Corradi-M. Simonti, *La caccia in Italia nell'Ottocento*, Vallecchi, Firenze 1995, p. 20.

Il consigliere sottolineava soprattutto i mancati introiti per le casse comunali e il possibile pericolo per il mancato controllo sulle armi; tuttavia, dalla lettera traspare anche una certa “gelosia” per coloro che si «van divertendo» a cacciare di frodo, i quali arrecavano un danno a coloro che si potevano permettere di comprare il permesso¹⁹. Ma in Val di Ledro, così come nel resto d’Italia, la popolazione continuava imperterrita a cacciare senza badare troppo alle sanzioni, una situazione che si legava, più in generale, anche all’importanza dei boschi quali risorse non secondarie per chi abitava le zone rurali²⁰. Anzi, al contempo, le comunità punivano a loro volta chi si schierava dalla parte dei padroni, tant’è che lo stesso consigliere di Locca pregava di rimanere anonimo «per non esporsi al bersaglio dei contravventori»²¹. Ma se la popolazione “puniva” chi denunciava i cacciatori di frodo, è evidente che la caccia fosse ritenuta un patrimonio comunitario da difendere da possibili soprusi perpetrati da chi voleva restringerne l’esercizio.

Tra l’altro, nonostante le indagini riportassero che la caccia con il fucile fosse uno dei metodi più comuni e utilizzati, più si leggono le relazioni e le notizie provenienti dalle varie regioni e più si ha la sensazione che la popolazione, al contrario, impiegasse sistemi più “tradizionali”, ritenuti inopportuni e dannosi per gli animali e, molto più spesso, per le colture²². Questi metodi consistevano soprattutto nell’utilizzo di reti e trappole, come i cosiddetti «lacci», costituiti da una corda chiusa in apice con un nodo scorsoio, adatti a catturare diversi tipi di selvaggina. Nonostante vi fosse un riferimento generale alla salvaguardia degli animali, l’avversione delle élite preunitarie e postunitarie per questi metodi tradizionali di caccia è spiegabile per due ragioni, una di tipo economico e una di tipo sociale. Per quanto riguarda il primo punto si riteneva che i cacciatori entrando nei fondi per posizionare trappole e reti potessero rovinare i raccolti. Nel milanese il «tramaglio», una rete fissa, tripla, veniva steso perpendicolarmente ai vigneti; in Sardegna, sempre in prossimità delle vigne, le pernici si catturavano mediante «grandi gabbie di canne che i contadini confezionano, e sotto cui le attirano con della paglia e del frumento che seminano all’intorno, rimanendo prese tutte quelle che vi entrano a mangiare»²³.

¹⁹ Lettera anonima a Pretura di Riva, 7 aprile 1863, cit. in C. Cis-P. Cis, *Caccia e braccaggio. La caccia nella Val di Ledro dell’Ottocento*, s.e., s.l., p. 225.

²⁰ Cfr. P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi* cit., pp. 65-85 e, più in generale, K. Matson, *Forests in Revolutionary France. Conservation, community, and conflict, 1669-1848*, Cambridge UP, Cambridge 2020, pp. 69-105.

²¹ Lettera anonima a Pretura di Riva, 7 aprile 1863 cit.

²² Alla stessa conclusione giunge anche Murru Corrigan per il contesto sardo: «coloro che praticavano la caccia col fucile, in particolare quelli che la praticavano esclusivamente come attività del tempo libero, non appartenevano, in linea di massima, ai ceti più poveri, pur rappresentando un ampio ventaglio di situazioni economiche e sociali»: *Lavoro e tempo libero* cit., p. 124.

²³ A. Martinelli, *La legislazione italiana sulla caccia*, Unione Tipografico-Editrice, Torino 1890, pp. 207, 267.

Come veniva riconosciuto per la Sicilia, i cacciatori «entrando nei fondi, la maggior parte coltivati a vigneti ed a giardinaggio, vi recano molto danno».

Il secondo punto, che per alcuni aspetti intersecava anche il primo, riguardava il controllo sociale che le élite volevano mantenere su un determinato territorio “conteso”. Di qui si riallacciava la questione della proprietà privata, tema che interessò principalmente i giuristi, i legislatori e gli avvocati fra gli anni a cavallo fra i due secoli. La “chiusura” dei terreni era sicuramente il modo migliore per inibire ad alcuni di potervi penetrare. Il Codice civile riconosceva esplicitamente al proprietario il diritto di chiudere il fondo, mentre il Codice penale sanzionava coloro che senza permesso si introducevano in un terreno «chiuso da muro, da siepe, o fossa, o da altro consimile riparo, o vi fanno passare bestie»²⁴.

Così almeno era in teoria, perché la realtà era ben più complicata. Diritti e interessi contrapposti caratterizzavano la vita delle zone rurali d'Italia da secoli. Da una parte la nobiltà e, successivamente, la borghesia, che avevano eroso e continuavano a erodere terre e diritti – con privatizzazioni, diritti riservati esclusivamente al proprietario dei fondi, pretesa di godere a titolo esclusivo delle terre demaniali e via dicendo; dall'altra, la classe rurale che non perdeva occasione di rivendicare la volontà di far valere quei diritti consuetudinari su terreni che da tempo risultavano contesi²⁵. Soprattutto la politica di alienazione dei demani, seguita alle leggi del 21 agosto 1862, fu un elemento importante nella trasformazione della proprietà fondiaria²⁶. L'assegnazione di quote di terre demaniali ai privati, insieme all'espropriazione e alla vendita dei beni confiscati agli enti ecclesiastici, favorirono la nascita della grande borghesia terriera, e al contempo un restringimento degli usi civici²⁷. Ad esempio, nel 1893, in alcune interviste realizzate in Sicilia durante il movimento dei Fasci, il giornalista Adolfo Rossi riscontrava come i possidenti avessero cambiato il proprio atteggiamento nei confronti di antiche pratiche. Alcuni contadini di Corleone, infatti, ricordavano:

²⁴ *Codice civile*, art. 442; *Codice penale*, art. 687.

²⁵ Per il periodo preunitario in Veneto e Friuli cfr. P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi* cit., pp. 3-136.

²⁶ «Gazzetta ufficiale», 5 settembre 1862. Nel 1864 venne approvata una convenzione tra il ministro delle Finanze e una Società anonima incaricata della vendita dei beni demaniali: ivi, 25 novembre 1864.

²⁷ Cfr. M. Cafiero, *Terre comuni, fortune private. Pratiche e conflitti internotabili per il controllo delle risorse collettive nel Lazio (XVIII-XIX secolo)*, «Quaderni storici» cit., pp. 759-81; G.F. Croce, *Risorse collettive e conflitti locali: il bosco Ramasso (Genova), 1790-1930*, ivi, pp. 783-99. In periodo napoleonico l'abolizione del feudalesimo portò alla revoca di tutte le forme di usufrutto: cfr. S. Barca, *Enclosing water. Nature and Political Economy in a Mediterranean Valley. 1796-1916*, White Horse Press, Cambridge 2010, pp. 36-58; M. Armiero, *Le montagne della patria* cit., pp. 81-92. Cfr. anche G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Einaudi, Torino 1974, pp. 243-58.

Certi proprietari [...] non ci permettono neppure di raccogliere delle erbe da mangiare. Vogliono che le lasciamo per le pecore. Una settimana fa raccontò un terzo il barone Cammarata vide due ragazze che avevano raccolto della legna nelle sue terre. Scese da cavallo, fece deporre i fasci della legna e vi attaccò fuoco²⁸.

Come in questo caso, in una società per la maggior parte composta da analfabeti, era spesso usanza dei proprietari vietare a mezzo di ingiunzioni “a voce” la possibilità d’introdursi in un determinato fondo, definendo in questo senso un utilizzo “estensivo” dello *ius prohibendi*. Nel 1876 per limitare questa pratica la Corte di cassazione rigettò l’equiparazione tra il divieto verbale e quello scritto²⁹. Per di più, come ribadito da una sentenza del 1882, occorre che i terreni fossero materialmente delimitati con i mezzi indicati dal Codice civile³⁰. Eppure, nonostante queste sentenze, le norme preunitarie in vigore tutelavano comunque i proprietari dei terreni da possibili azioni di frodo tanto che, ad esempio, «i proprietari, possessori, coltivatori dei fondi ove le trasgressioni si commisero, possono intentare contro i trasgressori azione giudiziaria per violazione di recinto e della proprietà, e per danni cagionati»³¹. Ciò permetteva alla possidenza di avere fra le mani un’arma funzionale contro chi si macchiava del reato di bracconaggio o, in alcuni casi, del “crimine” di «coglier frutti, erbe, ecc., ed in qualsiasi altro modo appropriarsi prodotti o danneggiare fondi campestri»³². Inoltre, le conseguenze per chi contraveniva agli ordini dei proprietari potevano essere gravissime. Ad esempio, a Catania il barone Luigi Tolmello fu incriminato per aver ordinato l’omicidio di un suo campiere, il quale di tanto in tanto era solito uccidere qualche coniglio nella riserva di caccia del padrone³³.

Vale la pena ricordare come, in generale, dalla seconda metà dell’800 si fosse registrata una progressiva sfiducia nelle classi meno abbienti, in particolare nei confronti degli abitanti del contado. Eventi come la Comune di Parigi del 1871, il propagarsi del socialismo e i moti contadini degli anni ’80 alimentarono un progressivo timore nelle élite³⁴. A ciò si aggiunse sul piano parlamentare l’incapacità di opporsi alla limitazione degli usi civici di alcu-

²⁸ A. Rossi, *L’agitazione in Sicilia*, Kantorowicz, Milano 1894, p. 86.

²⁹ Cassazione, Torino, 21 gennaio 1875, Candini («Monitore dei tribunali», 1876, p. 902), cit. in A. Martinelli, *La legislazione italiana sulla caccia* cit., p. 348.

³⁰ Cassazione, Roma, 25 maggio 1882, Diomei (Corte Suprema Roma, 1882, p. 311), cit. ibidem.

³¹ Ducato di Parma e Piacenza, *Risoluzione Sovrana riguardante la caccia*, 1° settembre 1824.

³² Ducato di Modena e Reggio, *Notificazione 22 gennaio 1826*.

³³ «Corriere della sera», 19 giugno 1884.

³⁴ M. Fincardi, *Campagne emiliane in transizione*, Clueb, Bologna 2008, pp. 13-24; A. Prospero, *Un volgo disperso. Contadini d’Italia nell’Ottocento*, Einaudi, Torino 2019, pp. 316-20; G. Taccetti, *From “virtuous” to “subhuman”: representations of Italian peasants between the 1860s and the 1880s*, «Labor History», 64 (2023), n. 1, pp. 48-62.

ni liberali e dei socialisti, divisi da reciproche diffidenze. I primi vedevano nell'azione dei secondi una lotta contro il capitalismo, mentre i socialisti scorrevano nelle rivendicazioni dei liberali un orizzonte culturale conservatore, estraneo al progresso socialista che non incideva sugli equilibri di classe, ma anzi li consolidava³⁵.

Erano comunque molte le lamentele dei proprietari secondo i quali i contadini approfittavano dei metodi illegali di caccia per fare incetta di prede. La classe rurale veniva spesso accusata di essere avida e bramosa, soprattutto per quanto riguardava l'uccellazione. In Toscana la caccia a questi animali veniva eseguita da «tutti i contadini», i quali di giorno e di notte «con una infinità di ordigni attentano alla vita di questi miseri volatili; di giorno con reti, archetti, cestole, lacci, tanto in terra, quanto per le siepi e boschi; di notte con la balestra, le palette, col diavolaccio, col diluvio»³⁶.

In Sicilia le prede più ambite erano le quaglie: «la loro grande quantità, il prezzo vantaggioso al quale si vendono agli incettatori, hanno suggerito alla gente del contado un modo speciale di cacciarle, col quale sono sicuri di prenderne quante in una tenuta vengono a posarsene». Il testo suggerisce che la caccia non fosse elemento di solo sostentamento ma anche di attiva integrazione al misero reddito delle famiglie rurali dell'isola e più in generale dell'intera penisola. Infatti, erano «frequenti i giorni nei quali i battelli a vapore partono pel continente o per l'estero, portando centinaia di gabbie piene di questi volatili, dei quali ogni gabbia ne contiene più centinaia»³⁷. L'importanza dell'esercizio venatorio a fini economici era anche testimoniata da alcune strategie adottate dalla popolazione per aggirare il crescente aumento del prezzo dei permessi di caccia. Sul finire dell'800 in Umbria il sensibile incremento del costo delle «patenti» (i permessi) impedì a molti di comprare il permesso venatorio; per questo motivo a molti individui venne in mente di munirsi del semplice porto d'armi, assai più conveniente dal punto di vista economico, e con la scusa di girare armati per «difesa personale» al medesimo tempo cacciare di frodo. Ancora una volta a essere biasimati per i loro comportamenti erano i contadini, che

si pongono in agguato per la lepre, [...] e pratici come sono i campagnuoli dei costumi di questi animali, difficilmente sbagliano il colpo; e siccome questa caccia riesce più certa nel mese di maggio, allorché verdeggiano i grani, uccidono le lepri ancora pregnanti; mentre poco curano la distruzione delle volpi, che, scorrazzando nelle campagne, fanno massacro di piccole lepri e pollami³⁸.

³⁵ U. Petronio, *Profili giuridici dell'appartenenza e della gestione delle terre di uso civico*, «Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente», 6 (1997), n. 6, p. 359.

³⁶ A. Martinelli, *La legislazione italiana sulla caccia* cit., p. 242.

³⁷ Ivi, p. 261.

³⁸ Ivi, p. 237.

Nel dicembre 1898 in un articolo del «Corriere della sera» si deploravano «i contadini, e fra questi distinguonsi quelli della bergamasca, i quali perlustrano di notte gli angoli più reconditi delle nostre campagne, per dar la caccia ai poveri uccelletti, sorprenderli mentre riposano e farne una vera ecatombe». L'articolo riportava che «cinque di codesti bracconieri, di ritorno da un'escursione esegetica in provincia milanese, si fermavano [...] a rifocillarsi in un'osteria, e [...] narravano di avere fatto [...] un'abbondante caccia, specialmente di passerì, un peso di nove quintali, diciamo nove, corrispondenti a circa 3.600 dozzine, pari a 43.200 vittime. Il ricavo – a 60 cent, in media la dozzina – fu di 2.160»³⁹. Lo sbocco di questa attività complementare dei contadini poteva essere diversificato anche se, a giudizio dei contemporanei, ancora nel 1913 il mercato principale della caccia di frodo era rappresentato dalle osterie e dai ristoranti delle città che acquistavano la selvaggina⁴⁰.

La rigida divisione fra le parti in causa rivela una visione diversa dell'usufrutto delle risorse naturali. Se da una parte i proprietari si lagnavano dei danni che la caccia “sregolata” arrecava alle colture con la distruzione dei campi seminati e la diminuzione degli uccelli «che tanto vantaggio recano all'agricoltura colla guerra che fanno agli insetti», dall'altra i contadini continuavano imperterriti nelle loro azioni di frodo; come concludeva un osservatore coevo, vengano «pure alla luce le leggi sulla caccia; queste non saranno mai bastanti a frenare l'avidità dei contadini. Essi di queste si ridono; intanto esercitano qualunque specie di caccia che a loro piace»⁴¹. In questa direzione, sul settimanale «La Caccia» vennero pubblicati articoli che si scagliavano contro la classe rurale, in particolare contro i pastori. Per la provincia di Roma, il periodico denunciava la presenza di «pecorai» bracconieri: «la loro vita randagia, oziosa, la sete di lucro che li ha resi proverbiali, antiche abitudini infiltratesi nel sangue di generazione in generazione, tutto concorse a fare di essi altrettanti cacciatori di frodo»⁴². Le antiche abitudini cui si alludeva in realtà non riguardavano «la sete di lucro», quanto piuttosto la possibilità di integrare il reddito. In questo senso qualche tempo dopo il settimanale ne dava conto: i «pecorai» vendevano «la selvaggina spudoratamente, in piazza, come se fosse il più onesto e legittimo dei commerci di questo mondo»⁴³. La vendita della selvaggina era del resto una pratica diffusa; in passato sempre nelle campagne romane

³⁹ «Corriere della sera», 8 dicembre 1898.

⁴⁰ Ivi, 27 luglio 1913.

⁴¹ Cfr. A. Martinelli, *La legislazione italiana sulla caccia* cit., risp. pp. 229 e 242. Qualcosa di simile avveniva in relazione alla «pesca di frodo» nelle valli di Comacchio: G. Crainz, *Furti di legna, frutta, uccelli, pesci* cit., p. 100.

⁴² «La Caccia», 31 marzo 1894.

⁴³ Ivi, 7 aprile 1894.

nelle prime ore che precedono l'alba [gli acquirenti] recavansi in calesse o a Mezzocammino, o a Malafede, o alla Storta o alla Marcigliana, e vi trovavano, ad aspettarli, pecorai e vergari carichi d'ogni ben d'Iddio; fuori dazie, a persona amica, affidavano la loro merce, la quale a piccoli lotti, di frodo, veniva poscia introdotta in città⁴⁴.

Le fonti attestano che la caccia, nella sua accezione più generale, facesse parte del bagaglio culturale della popolazione italiana da tempo, e che rappresentasse una vera e propria attività lavorativa secondaria per le famiglie. Ciò non significa, chiaramente, che ogni contadino, contadina, operaio od operaia del Regno fosse un valente cacciatore, ma la generalizzazione con cui le cronache parlano dell'attività venatoria, il suo esercizio su tutto il territorio nazionale e la varietà dei metodi tradizionali con cui veniva praticata, inducono a riconsiderare il ruolo svolto dalla caccia all'interno del bagaglio culturale delle comunità. Da questo si capisce come le normative che spingevano a limitare questo diritto non fossero ben viste dalla popolazione. Insomma, nel corso dell'800 la legislazione dell'Italia unita – che riattualizzava quella degli Stati preunitari armonizzandola con il Codice civile – si era scontrata con la necessità delle popolazioni rurali di cacciare per integrare il reddito derivante dal mero lavoro della terra. Il problema era dunque sentito dai possidenti, preoccupati dall'aspetto economico derivante dall'eventuale danneggiamento delle colture (in un periodo peraltro in cui si iniziò a "sfruttare" la natura anche a fini industriali⁴⁵), nonché di mantenere antichi privilegi; ma era avvertito anche dallo Stato, che si preoccupava per l'ordine pubblico, vista la possibilità (teorica) per un'ampia parte della popolazione di accedere ad armi da fuoco che avrebbero potuto essere utilizzate contro lo Stato stesso. Ma se quest'ultimo poteva esigere comunque un controllo più stretto sui porti d'arma e sulla vendita dei fucili, altrettanto non potevano fare i possidenti per controllare chi si introduceva all'interno delle loro proprietà. Anche per limitare questo fenomeno, le élite nell'ultimo scorcio dell'800 si mostrarono ancora più contrarie all'utilizzo dei metodi di caccia tradizionali, e in particolare delle reti. Eppure, non tutti erano sordi alle necessità delle classi meno abbienti visto che, come espressamente ammesso, l'utilizzo delle reti «*sfama* molte famiglie, dunque sarebbe una enormità il volerne aumentare la tassa, od abolirne recisamente l'esercizio, troncando in tal modo le braccia a tanti poveri disgraziati, e levando di bocca il pane a tanti infelici figli»⁴⁶. L'utilizzo massiccio delle reti suggerisce che la caccia di frodo fosse indirizzata prin-

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ Cfr. S. Neri Serneri, *Incorporare la natura. Storie ambientali del Novecento*, Carocci, Roma 2005, pp. 71-73; G. Bonan, *Le acque agitate della patria. L'industrializzazione del Piave (1882-1966)*, Viella, Roma 2021, pp. 69-79.

⁴⁶ «La Caccia», 16 e 30 giugno 1894.

cialmente verso i volatili⁴⁷, e ci racconta anche qualcosa in più in merito ai “tempi” del bracconaggio. Infatti, le reti e le trappole erano spesso posizionate di notte, eleggendo l’oscurità a momento tipico per la caccia di frodo. Questo avveniva sia perché l’oscurità permetteva l’utilizzo di strumenti che facilitavano la cattura delle prede, come le lanterne, sia perché più banalmente durante la giornata i “bracconieri” erano impegnati nelle proprie attività lavorative. A questo chiaramente si aggiungeva la necessità di mantenere l’anonimato in un tempo in cui la pubblica sicurezza poteva operare facilmente fermi e arresti, tant’è che chi cacciava di frodo nelle valli attorno al massiccio del Gran Paradiso era solito annerirsi la faccia come i *blacks* delle foreste inglesi del ’700 per non farsi riconoscere⁴⁸.

Guerra, divieti, concessioni e rivendicazioni

Nonostante i diversi tentativi di dare un assetto più compiuto al problema della caccia e del bracconaggio è nelle condizioni descritte che l’Italia entrò nel XX secolo. La situazione a livello generale non mutò neanche nei primi anni dell’“età giolittiana”. Soltanto con la Grande guerra le esigenze contingenti di sicurezza incisero pesantemente sulla legislazione e andarono a restringere ulteriormente il diritto della popolazione a cacciare. Nell’agosto 1915 il presidente della provincia di Brescia rendeva note le disposizioni del Comando di stato maggiore dell’Esercito, che vietavano «l’esercizio di ogni genere di caccia con armi da fuoco o con qualsiasi altro mezzo nel territorio di questa Provincia»⁴⁹. Se è abbastanza comprensibile il divieto di utilizzare armi da fuoco per cacciare, che in stato di guerra avrebbero potuto generare allarmismi nella popolazione, lo è meno il divieto assoluto, cioè mediante anche i mezzi tradizionali come, ad esempio, le reti. La proibizione non sortì gli effetti sperati – ancora nel 1918 la rivista «Diana» sottolineava la crescita dell’ardire dei bracconieri⁵⁰ – e fu modificata profondamente nel 1917, quando

⁴⁷ Va precisato che, quando si presentava l’occasione, i contadini non perdevano tempo: nel gennaio 1912 un’antilope e un grosso cervo, fuggiti dalla riserva reale di Castel Porziano, furono uccise da un folto gruppo di bracconieri accorsi per dare la caccia alla selvaggina: «Giornale d’Italia», 15 gennaio 1912.

⁴⁸ «Corriere della sera», 25 agosto 1922. Sui Blacks inglesi cfr. E.P. Thompson, *Whigs e cacciatori* cit. Per una storia dei parchi naturali cfr. L. Piccioni, *Parchi naturali. Storia delle aree protette in Italia*, il Mulino, Bologna 2023, in part. pp. 44-47. Sull’organizzazione dei bracconieri nelle valli del Gran Paradiso cfr. W. Graf von Hardenberg, *A Monastery for the Ibex. Conservation, State, and Conflict on the Gran Paradiso, 1919-1949*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2021, p. 30.

⁴⁹ Manifesto a stampa, 12 agosto 1915, cit. in C. Sabatti, *La caccia nel bresciano dagli albori della storia alla metà del ’900*, Assessorato alla caccia della Provincia di Brescia, Brescia 2002, p. 134.

⁵⁰ «Diana», 30 aprile 1918. Cfr. anche ivi, 15 novembre 1918.

anche in Italia si giunse all'implementazione di un modello più "morale" di economia, che guardasse altresì alle esigenze del fronte interno⁵¹. Non credo sia un caso, infatti, che proprio nell'agosto 1917, con il fronte interno sotto pressione per i cattivi raccolti, il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Luigi Cadorna, emanasse un'ordinanza che permetteva nuovamente l'esercizio della caccia:

Nel territorio esterno alle retrovie ed in quello di retrovia – esclusi i comuni costieri dell'Adriatico e il territorio occupato dal R. Esercito – è consentito, con le limitazioni indicate negli articoli seguenti, l'esercizio della caccia con armi da fuoco, entro i limiti di tempo e con le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti in ciascuna provincia e con l'obbligo del pagamento delle tasse per le licenze⁵².

In questo senso, permettere il ritorno alla caccia ne confermava indirettamente l'importanza per la popolazione, già duramente colpita dalla penuria di cibo e vessata dalle condizioni della guerra. In questa direzione, in una circolare il Ministero dell'interno chiedeva alle società venatorie di formulare «voti e proposte circa i modi e le necessità che meriterebbero di essere tenuti più in conto [...] per rendere l'esercizio della caccia maggiormente proficuo ai pubblici consumi»⁵³. E anche l'anno successivo le stesse norme implementate con la circolare di Cadorna furono riprese nelle disposizioni per la stagione venatoria 1918-1919.

Con la fine della guerra le condizioni sociali della penisola cambiarono decisamente. I costi della smobilitazione industriale, la chiusura delle aziende, la ristrutturazione del personale e la generale riduzione della manodopera, l'incapacità di dare risposte concrete alla crisi annonaria, con il rapido smantellamento del sistema implementato soprattutto dalla fine del 1917, nonché la questione dei reduci, ebbero un impatto devastante sulla società⁵⁴. A catalizzare il malcontento sociale contribuì in particolare la questione annonaria, ma l'insoddisfazione, com'è stato sottolineato, non riguardò soltanto il «pane» ma anche, e in particolare al Meridione, la «terra»⁵⁵. Ciò aveva direttamente a che vedere con la questione dei beni comuni, perché in più di un'occasione a scatenare le dimostrazioni della folla furono le questioni legate alle terre demaniali. Come era già avvenuto durante i Fasci siciliani, quando l'occupazione abusiva di alcuni terreni aveva portato la popolazione a protestare violentemente contro le amministrazioni comunali ree di servire soltanto i

⁵¹ M.C. Dentoni, *Annona e consenso in Italia. 1914-1919*, FrancoAngeli, Milano 1995.

⁵² «Gazzetta ufficiale», 16 agosto 1917. La ripresa della caccia era permessa con ogni mezzo, da comunicarsi per tempo all'autorità militare tramite la prefettura.

⁵³ «Diana», 15 dicembre 1917. Lo stesso concetto fu ribadito l'anno successivo: ivi, 15 settembre 1918.

⁵⁴ Cfr. R. Bianchi, *1919. Piazza, mobilitazioni, potere*, Egea, Milano 2019.

⁵⁵ Id., *Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia*, Odradek, Roma 2006, pp. 77-132.

possidenti, anche nel dopoguerra l'attenzione per la questione della terra tornò preponderante, testimoniando vincoli non casuali con le nuove organizzazioni derivanti della guerra⁵⁶.

Guardando all'andamento delle lotte agrarie nel 1919, l'ondata d'invasione delle terre si articolò in tre diversi momenti: il primo da inizio anno ad aprile; il secondo coincidente con l'agitazione annonaria di giugno-luglio e il terzo subito dopo (in coincidenza a settembre con l'emanazione del decreto Visocchi). Fin da subito, le proteste coinvolsero ampi settori della popolazione, dimostrando come le istanze andassero oltre mere richieste impellenti, ma avessero origini ben più profonde. In gennaio presso Monterotondo (Roma) quando ad alcuni «cittadini» fu impedito di seminare in terreni a loro preclusi perché già utilizzati dal «Principe di Piombino» (che li aveva acquistati a titolo di compensazione per la perdita del principato di Piombino, dopo la Restaurazione) i monterotondesi invasero quelle terre. Ne seguì una lunga *querelle* che nel giugno 1919 portò all'intervento della forza pubblica, cui la popolazione rispose con nuove occupazioni di terre e, in ottobre, con il «saccheggio» del Comune⁵⁷. In questo senso, la preoccupazione delle classi dirigenti era ben tratteggiata dal prefetto di Roma:

le pretese dei contadini non hanno quasi più limiti; invadono o minacciano di invadere non soltanto terreni a pascolo, ma terreni coltivati a viti ed olivi, recando danni rilevantissimi ai proprietari e all'economia generale del paese. [...] I successi ottenuti colle invasioni [...] hanno fatto sorgere nei comuni di Ariccia e di Genzano un'altra grave minaccia: quella di invadere le case poco abitate o non abitate, [...] pretesa che [...] scalzerebbe ogni principio di proprietà⁵⁸.

Occupazioni, proteste e nuovi disordini si rinnovarono anche nel 1920 e un po' in tutta la penisola⁵⁹. Ad esempio, in aprile alcuni contadini di Ruvo di Puglia «si ammassarono nei pressi del palazzo della principessa di Tricase tentando di prenderlo d'assalto»; la folla sosteneva che il palazzo era stato costruito su terreni demaniali, e che dunque appartenesse alla popolazione. «Dopo avere mandato in frantumi, con una fitta sassaiola, tutti i vetri del

⁵⁶ G. Rocca, *L'occupazione delle terre «incolte» da parte delle associazioni di agricoltori*, Sten, Torino 1920.

⁵⁷ Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell'interno (MI), Direzione generale pubblica sicurezza (DGPS), Affari generali e riservati (AGR), 1919, b. 78, f. *Roma. Agitazione agraria*, Relazione prefetto di Roma a MI, 27 giugno 1919; ivi, Prefetto di Roma a MI, 3 ottobre 1919. Per un altro esempio cfr. A. Caracciolo, *Il movimento contadino nel Lazio. 1870-1922*, Rinascita, Roma 1952, p. 164.

⁵⁸ ACS, MI, DGPS, AGR, 1919, b. 75, f. *Roma e provincia*, sf. *Agitazioni agrarie*, Prefetto di Roma a DGPS, 12 aprile 1919. Cfr. anche ivi, 1920, b. 77, f. *Roma e provincia. Agitazione agraria. Invasione terreni*.

⁵⁹ Ivi, 1920, b. 66, f. *Agitazione agraria. Firenze*; ivi, b. 80, f. *Agitazione agraria, Siena*. Cfr. A. Ventura, *La protesta nelle campagne e la crisi dello Stato liberale (1919-1920)*, «Studi storici», 63 (2022), n. 4, pp. 865-97.

palazzo, la folla, penetrata in un cortile al pianterreno, tentò di linciare certo Losapio, amministratore delle terre recentemente invase. Un plotone di soldati riuscì a disperdere i dimostranti che, riversatisi nella piazza, cominciarono a sparare»⁶⁰. Il 5 settembre, 300 contadini invasero gli ex feudi di Bommarito e Quastella, nel palermitano, guidati da esponenti del Partito popolare, mentre il prefetto di Potenza informava che a Matera si stavano svolgendo manifestazioni popolari per reclamare la promessa concessione di terre demaniali⁶¹.

Nel quadro di un'occupazione, spesso all'invasione delle terre faceva seguito anche la "razzia" delle riserve di caccia dei possidenti, ai quali non di rado venivano uccisi gli animali in modo tale che non potessero più esercitare il loro diritto di caccia. Nell'autunno 1920 una bandita della famiglia Corsini – nobile casata fiorentina – venne occupata da diverse persone che fecero strage di lepri e di starni⁶². La mattina del 25 novembre vari cacciatori si ritrovarono di fronte alla riserva Renacci del marchese Corsini, minacciato il guardiano occuparono le terre e, dopo poco, altri «cacciatori», si recarono «a Renacci, a mezzo di biciclette, vetture e perfino camions», cacciando liberamente. La scena si ripeté anche il giorno successivo. Pur non avendone certezza, il giornalista di «Diana» imputò tali episodi alla «ebbrezza leninista»⁶³. Vicende come questa confermano che in un contesto interessato da tensioni politiche più immediate, i cambiamenti profondi frutto di processi culturali e sociali si manifestarono apertamente. Quando la lotta si fece serrata e manifesta, il bracconaggio venne utilizzato come mezzo per manifestare l'aperto antagonismo delle classi meno abbienti nei confronti dei possidenti. Così gli episodi della caccia di frodo appaiono come l'estrema e radicale reazione del sistema immunitario delle comunità, che tuttavia si adattava alle pieghe di una società in rapido mutamento, dando a quegli eventi un carattere politico più ampio⁶⁴. Se per anni la caccia di frodo era stata un modo per integrare il reddito e difendere l'antico diritto di prelevare la selvaggina, tra il 1919 e il 1920 questo diritto venne apertamente rivendicato e sfruttato per sottolineare i bisogni della popolazione. Era inevitabile che ciò, al mutare delle condizioni

⁶⁰ «Corriere della sera», 27 aprile 1920.

⁶¹ Cfr. ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in arrivo, prefetto di Palermo a MI, 6 settembre 1920; ivi, prefetto di Potenza a MI, 5 settembre 1920.

⁶² Cfr. Z. Ciuffoletti, *L'associazionismo venatorio in Toscana e in Italia*, in *La caccia in Valdinievole: storia, diritto, tradizioni popolari*, Comune di Buggiano, Buggiano 2010, p. 92, n. 14. Cfr. anche G. Mazzoni, *La caccia diffamata* cit., p. 51.

⁶³ «Nuovo giornale», 27 novembre 1920; «Diana», 30 novembre 1920.

⁶⁴ Sulle relazioni fra protesta e bracconaggio nell'800 inglese cfr. J.E. Archer, *By Flash and Scare. Arson, Animal Maiming and Poaching in East Anglia 1815-1870* (1990), Breviary Stuff, London 2020, pp. 229-35. Cfr. anche P. Coletta, *Storia del Reame di Napoli*, a cura di A. Bravo, Utet, Torino 1975, p. 309 (1 ed. Paris 1834); G. Crainz, *Furti di legna, frutta, uccelli, pesci* cit., pp. 103-05; M. Fincardi, *Cercare un fiammifero nel pagliaio*, «La Ricerca Folklorica», 7 (1986), n. 14, pp. 129-34; I. Favretto-X. Itçaina (eds.), *Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe*, Palgrave, London 2017.

politiche, producesse un reflusso reazionario capace di ristabilire il predominio della classe dirigente locale sulla popolazione.

Legge «unica», fascismo e ritorno all'ordine

In queste condizioni venne a svilupparsi l'azione del fascismo che tra i suoi primi provvedimenti fece approvare, per la prima volta nella storia unitaria, una legge sulla caccia valida per l'intero territorio nazionale. Prima di questa, comunque, un tentativo di restringere i confini del diritto di caccia era stato attuato tramite il progressivo aumento del costo della licenza venatoria. Se nel 1917 il suo costo era di 10 lire, nel 1918 fu portato a 20, per balzare poi a 24 nel 1919 e giungere fino a 60 nel 1923, con un aumento in sei anni del 600%⁶⁵.

Il 24 giugno 1923 fu approvata dal Parlamento la prima legge che regolava i provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. Il testo, già preparato nel 1921 dai ministri dell'Agricoltura, della Giustizia, del Tesoro e delle Finanze del governo Bonomi, fu rapidamente fatto proprio e modificato in alcuni punti, tanto che in aprile il ministro dell'Agricoltura, il liberale e antisocialista Giuseppe De Capitani d'Arzago, dichiarava che a creare la giusta atmosfera per l'approvazione della legge aveva «contribuito il senso di responsabilità nazionale che i recenti avvenimenti politici hanno reso profondo e vivace»⁶⁶.

Già nei primi articoli del provvedimento si osservano alcune disposizioni che limitavano fortemente l'implementazione della caccia nelle terre demaniali (per la maggior parte boschi), zone dove fino ad allora era possibile cacciare liberamente (pur seguendo le disposizioni sui periodi e sui metodi di caccia). L'art. 1 stabiliva che tutte le proprietà del demanio forestale di Stato fossero «bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale»⁶⁷. Questo, già di per sé limitava fortemente l'esercizio di un antico diritto come quello della caccia, necessario, come visto, per rimpinguare le casse delle famiglie rurali. Del resto, «nelle bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina, sono vietate a chiunque, compreso il concessionario, la caccia e la uccellazione con qualsiasi mezzo». L'eventuale assenza di terre demaniali in una provincia non impediva che potesse essere apposto comunque un divieto, poiché si stabiliva che in ogni provincia dovesse esistere almeno una riserva;

⁶⁵ Z. Ciuffoletti, *Storia dell'associazionismo venatorio in Italia* cit., p. 48.

⁶⁶ Cit. in «Diana», aprile 1923.

⁶⁷ Nella neoistituita provincia di Trento solo la superficie del demanio forestale relativa alle foreste di Cavalese e di Primiero corrispondevano al 2% dell'intera superficie boscata della provincia (F. Dellagiacomà, *Le foreste demaniali di Cavalese e Primiero*, «Dendronatura», 13, 1992, n. 2, p. 3). In queste zone, con la nuova legge fu immediatamente proibito cacciare.

in sua assenza, lo Stato ne avrebbe incoraggiato con sussidi la formazione. Si dava dunque la facoltà a privati cittadini, possessori di almeno 300 ettari di terreno, di costituire bandite proprie, limitando così la possibilità di usufruire di terreni e accrescendo le pene per i trasgressori. Non solo; la norma introduceva anche la possibilità per un privato di istituire proprie riserve di caccia purché su terreni di almeno 100 ettari. In questo caso, a differenza delle bandite, per le quali veniva fissato un limite massimo di estensione (2.000 ettari), per le riserve di caccia private il legislatore non impose alcuna restrizione, stabilendo soltanto un canone annuo progressivo, sulla base dell'estensione della riserva. L'unica limitazione riguardava la regola in base alla quale riserve e bandite non potessero superare 1/5 dell'estensione della provincia in cui erano locate, per non ridurre le superfici da mettere a coltura⁶⁸. Inoltre, la legge aveva lasciato ampia facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di giudicare caso per caso chi, in quali termini e condizioni, potesse ricevere il permesso di istituire una riserva o una bandita. Non è un mistero che la norma venne sfruttata a favore delle classi dirigenti, che poterono così far valere il loro peso in sede decisionale, garantendosi diritti esclusivi su terreni demaniali⁶⁹.

Gli svantaggi per la popolazione erano brutalmente evidenti: non solo in ogni provincia si instaurava una bandita statale in cui la caccia era assolutamente vietata, ma la concomitante norma che impediva l'eccedere di 1/5 tra riserve e bandite veniva controbilanciata dall'esistenza di vaste zone messe a coltura, delle zone abitate in cui non era possibile cacciare e di zone impraticabili. Ciò dal punto di vista legale impediva essenzialmente la caccia di frodo, privatizzando al contempo vaste zone del paese visto che le stesse bandite in territorio demaniale potevano essere date in gestione a privati cittadini o a enti associativi. Si veniva ad attuare così un controllo sul territorio assai più stretto che in passato, anche grazie al regolamento che disciplinava i mezzi con cui era possibile cacciare. Era vietato, infatti, l'utilizzo di «insidie notturne», quali «diavolaccio, diluvio, lanterne: di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere», tutti metodi tradizionali di caccia che venivano messi in pratica dalla popolazione per garantirsi una forma alternativa di sostentamento⁷⁰. Per di più il Ministro dell'economia nazionale avrebbe compilato per ogni regione l'elenco delle forme di caccia e di aucupio comunemente usate, indicando quelle ammesse o vietate dalla legge⁷¹.

⁶⁸ «Gazzetta ufficiale», 9 luglio 1923.

⁶⁹ Sull'effettivo vantaggio per i possidenti cfr. P. Casanova-L. Cellini-M. Razzanelli, *Toscana cento anni di caccia*, Giunta Regionale Toscana, Firenze 1990, p. 61.

⁷⁰ «Gazzetta ufficiale», 9 luglio 1923.

⁷¹ Ivi, 27 novembre 1923.

L'impatto della legge, e dell'aumento del costo della licenza, fu immediato e venne a legarsi, negli anni successivi, a un *trend* più generale che regolamentava l'usufrutto dei terreni demaniali (in particolare le foreste) e degli usi civici, anche in relazione alle pratiche del «vago pascolo»⁷². Gli effetti furono subito evidenti: a due anni dall'entrata in vigore della normativa il numero dei cacciatori calò da 852.000 a 403.000, e scese ancora a circa 350.000 nel 1929⁷³. È pur vero che questo conteggio era soltanto formale, non tenendo conto del fatto che la diminuzione era calcolata sul rilascio dei permessi e chiaramente molti di coloro che rinunciarono alla licenza non rinunciarono a cacciare. Era comunque ulteriormente limitata la possibilità per chi cacciava di integrare il reddito. Infatti, oltre alle norme stringenti che regolavano il rilascio del porto d'armi – il contraente doveva essere maggiorenne e in regola con le disposizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza, nonché con quelle della legge sulle concessioni governative –, venivano esplicitamente vietati i metodi tradizionali di cattura, soprattutto per l'uccellazione, tali da impedire la cattura di notevoli quantità di volatili. Con la forte limitazione della caccia, e la sua regimentazione, si toglieva dunque una parte importante dell'economia tradizionale per le classi rurali, se si pensa che soprattutto i volatili erano utilizzati anche come merce di scambio; ad esempio, un contadino friulano, in relazione alla compravendita o al baratto dei volatili, ricordò: «Io ti doi una roba, tu, tu mi daas che atra che no 'n dai»⁷⁴. Se da una parte ci si nascondeva dietro il velo della protezione degli animali, dall'altra in realtà si voleva favorire un controllo più stretto del territorio: si puntava, cioè, ad assegnare alla caccia un ruolo strumentale, in cui la borghesia, e chiaramente l'aristocrazia, vedevano regimentati e normati quei privilegi d'usufrutto delle terre a discapito della popolazione meno abbiente. In sostanza, la legge unica sulla caccia, sotto le mentite spoglie della concessione statale delle riserve e delle bandite e il divieto dei metodi tradizionali di caccia, regolamentava ed estendeva lo *ius prohibendi* dei proprietari⁷⁵.

Un cambiamento ben visibile anche nella mutata rappresentazione dei cacciatori e del ruolo della donna nel processo venatorio. Se infatti fino all'avvento del fascismo la caccia era generalmente praticata anche dalle donne (così come da giovani e ragazzi, meno punibili) che utilizzavano prevalentemente le reti⁷⁶, con il fascismo il ruolo della donna cambiò, soprattutto in

⁷² Si pensi alla «legge Serpieri»: «Gazzetta ufficiale», 17 maggio 1924. Cfr. M. Armiero, *Le montagne della patria* cit., pp. 137-43.

⁷³ «Settimanale di caccia e pesca», 28 luglio 1934; «Corriere della sera», 10 luglio 1929.

⁷⁴ Cit. in L. Cimitan, *L'uccellazione ad Aiello del Friuli. Pratica e bagaglio di saperi* cit., p. 126. Cfr. anche G. Murru Corrigan, *Lavoro e tempo libero* cit., p. 127.

⁷⁵ «La concessione [di riserve e bandite], nella quale in certo modo rivive l'accennato *ius prohibendi*, può essere fatta non solamente al proprietario, ma anche ad altri»: A. Ghigi-N. Nieri-G. Bonelli-G. Montandon-C. de Margherita-R. Corso-L. Perla-A. Taccone, *Caccia*, in *Enciclopedia italiana*, Treccani, Roma 1930 (<https://urly.it/312ycj>).

⁷⁶ G. Murru Corrigan, *Lavoro e tempo libero* cit., pp. 126-27.

relazione alla sua rappresentazione. Il regime, infatti, tentò di trasformare la caccia in attività sportiva, dalla quale le donne erano escluse. La loro partecipazione alle battute di caccia “ricreative” non aveva il carattere della normalità. Nel giro di breve tempo la caccia era divenuta un affare da uomini, come attestano vari cinegiornali coevi⁷⁷. L’esercizio venatorio divenne un importante elemento della politica di inquadramento del tempo libero da parte del regime fascista:

i cacciatori sono in pace un esercito, addestrato alla guerra; sono quattrocentomila uomini addestrati alle armi e alle fatiche; infine i cacciatori rappresentano la ragione di vita di un’industria delle armi e delle polveri che deve vivere, e per merito loro può vivere con minor aggravio dello Stato⁷⁸.

Tuttavia, a differenza di quanto è stato ricordato⁷⁹, la caccia per il regime non ebbe nulla di “popolare” o di massa, anzi divenne un privilegio sempre più ben saldo delle élite del tempo, borghesia e aristocrazia⁸⁰. Si pensi che nel 1930, per la Toscana, la percentuale degli iscritti alla Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani sulla popolazione residente si attestava a circa l’1,5%⁸¹.

Nella trasformazione dell’esercizio venatorio da pratica popolare e “necessaria” ad attività sportiva un ruolo chiave fu giocato anche dall’associazionismo, che legava la propria nascita e il proprio sviluppo più al mondo aristocratico-borghese che a quello popolare. Proprio sul finire dell’800 si era notevolmente sviluppato l’associazionismo naturalista, che aveva visto scendere in campo biologi, botanici, e zoologi, impegnati con le loro organizzazioni e iniziative divulgative a diffondere la consapevolezza dell’impatto delle attività umane sulla natura e sugli animali e la coscienza del loro valore estetico, economico e culturale⁸². Altrettanto significativo fu l’associazionismo venatorio. È noto, infatti, che le prime associazioni venatorie avessero un orientamento liberale, e non è un mistero che molti di quelli che si battevano

⁷⁷ Archivio storico Istituto Luce (ASIL), <https://patrimonio.archivioluce.com/>, *Caccia all’allodola nella campagna romana*, «Giornale Luce», novembre 1929, A/A0471; ivi, *La giornata di apertura di caccia alla volpe nella campagna romana*, novembre 1934, B0580.

⁷⁸ «Corriere della sera», 16 aprile 1930.

⁷⁹ Cfr. Z. Ciuffoletti, *Storia dell’associazionismo venatorio in Italia* cit., pp. 51-63.

⁸⁰ Si vedano i «Giornali Luce» (in ASIL cit.) dedicati al soggetto Caccia e pesca: cfr. ad es. *Caorle, Venezia. Le LL. AA.RR. i Duchi di Bergamo e di Ancona ad una battuta di caccia alle folaghe*, gennaio 1933, B/B0196; ivi, *Granaiole (Empoli). Una battuta di caccia di fagiani e di lepri*, novembre 1933, B/B0365.

⁸¹ Dati tratti da Z. Ciuffoletti, *L’associazionismo venatorio in Toscana e in Italia* cit., p. 99; ISTAT, *Censimento generale della popolazione (21 aprile 1931)*, vol. 2, *Popolazione dei comuni e delle frazioni di censimento*, t. 2, *Italia centrale, meridionale e insulare*, Tipografia operaia romana, Roma 1933, *passim*.

⁸² Cfr. G. Guazzaloca, *Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata*, il Mulino, Bologna 2021.

per la formulazione di una legge unica sulla caccia fossero esponenti di punta dell'aristocrazia nazionale e della borghesia, anche se va ricordato che la passione per la caccia era alquanto trasversale negli schieramenti politici⁸³. L'associazionismo rappresentava un fenomeno collegato a doppio filo alle società di tiro a segno e spesso prendeva forma nei caffè e nei ristoranti delle grandi città. Ma che tali esperienze fossero strutture verticistiche elitarie, e che dunque non rappresentassero il movimento e gli interessi venatori *tout court*, è dimostrato dalle parabole della Federazione dei cacciatori italiani, proposta nel 1894 e naufragata a inizio '900⁸⁴, e della Federazione nazionale dei cacciatori, nata nel 1908 e fallita a causa del primo conflitto mondiale⁸⁵. Del resto, entrambe le organizzazioni erano frequentate principalmente da onorevoli, esponenti della nobiltà e alti graduati dell'esercito⁸⁶. In definitiva, la legge unica sulla caccia aveva trovato nel mondo aristocratico-borghese – che da tempo richiedeva una normativa per l'intero territorio nazionale – un valido alleato su cui far leva per far approvare la legge.

Conclusioni

La ricostruzione dei rapporti tra possidenti e “bracconieri” dimostra come per l'intero corso dell'800 e la prima parte del '900 la caccia e le normative che regolavano il processo venatorio nel suo complesso siano state un terreno di scontro aperto tra la popolazione e la classe dirigente, intenta a mantenere privilegi e un esteso controllo territoriale. Dalla legislazione preunitaria, rimasta in vigore dopo l'unificazione, alla legge unica del 1923, il tentativo di restringere i diritti rispondeva sempre più alle volontà di controllo di una parte della classe dirigente liberale.

Rimane il fatto indiscusso che molte persone sfidarono l'ordine costituito continuando a cacciare di frodo all'interno delle bandite e delle riserve dei possidenti. Questa sfida aveva un duplice fine: il primo di tipo più strettamente economico, perché la caccia rappresentava un valido strumento per rimpolpare le casse delle famiglie e integrare i redditi derivanti dalla vita nelle campagne; il secondo invece culturale. In questo senso lo scontro fra i possidenti e i “bracconieri” non rappresentava soltanto lo scontro fra due diverse classi contrapposte, ma anche il conflitto fra due differenti archetipi d'intendere il territorio, che si basavano su considerazioni economiche e sociali diametral-

⁸³ In tal senso cfr. le memorie di Luigi Gasparotto: Id., *Diario di un deputato. Cinquant'anni di vita politica italiana*, Dall'Oglio, Milano 1945.

⁸⁴ «La Caccia», 21 luglio 1894.

⁸⁵ «Il Cacciatore italiano», 1° ottobre 1908.

⁸⁶ *Albo dei soci della Federazione cacciatori italiani*, Tipografia popolare, Roma 1900; «Il Cacciatore italiano», 11 marzo 1909.

mente opposte. Se infatti per i primi contavano più gli interessi privatistici sospinti anche da uno sfruttamento economico delle terre, per i secondi era centrale l'usufrutto comunitario delle risorse naturali. Il bracconaggio fu dunque anche una forma di resistenza della popolazione ai cambiamenti imposti da leggi ritenute ingiuste e che restringevano, di fatto, quei diritti consuetudinari che erano stati e messi in pratica per anni. A questo si deve aggiungere che all'aumento del controllo statale sulla caccia, la prassi del bracconaggio fu attuata sia come tradizionale danneggiamento alla persona del possidente agricolo, sia come sabotaggio pianificato con finalità politiche (come nel primo dopoguerra).

Rimane un ultimo punto da analizzare: il rapporto tra legge e gerarchie di potere. Nel periodo indagato la legislazione sulla caccia è stata un vero e proprio prodotto dell'élite dominante: non solo strumento utile a regolare la vita dei cittadini, ma anche un insieme di norme e di valori che legittimavano il potere stesso della classe dirigente. Questo fu tanto più vero più vero soprattutto nel 1923, in una fase di costruzione del potere che ristrutturò in maniera neanche troppo velata quei rapporti di forza che l'élite dirigente voleva cristallizzati nei confronti della popolazione. Un potere che nel primo dopoguerra passò anche attraverso il controllo territoriale messo in atto per tramite della legge unica sulla caccia.